



## CONVENZIONE / CONTRATTO

Per la disciplina dell'esecuzione dell'Iniziativa  
[titolo] e AID [ ] per l'importo complessivo di Euro [\*]

### TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata AICS), via Salvatore Contarini n. 25-00135 Roma, codice fiscale 97871890584, nella persona del Direttore Generale [\*]

### E

[*Nome, eventuale sigla, CF del Soggetto Esecutore*] (da qui in avanti "Soggetto/Ente Esecutore")

*Per le OSC:*

iscritto all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. [\*] del [\*]

*Per tutti:*

avente sede legale a [\*], via/viale [\*], [CAP], è rappresentata da [\*],

d'ora innanzi, per brevità, le *Parti*

## PREMESSO

**che** la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;

**che** l’articolo 17 della legge n. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

*Per le OSC:*

**che** l’articolo 26 della legge n. 125/2014, ai commi. 2, 3 e 4, definisce le organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, ai quali l’AICS può concedere contributi o affidare l’esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;

**che** il DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo “*Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*”, definisce, agli articoli 17 e 18, i requisiti per l’iscrizione all’ Elenco e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui all’articolo 26, comma 2 della legge n. 125/2014;

*Per Soggetti Esecutori di cui all’articolo 23 comma 2 lettere a) e b):*

**che** gli articoli 24 e 25 della legge n. 125/2014 definiscono le Amministrazioni Pubbliche cui l’AICS può concedere contributi di cooperazione allo sviluppo;

**che** il DM 22 luglio 2015, n. 113, recante lo “*Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*”, prevede, all’articolo 15, comma 1, che la collaborazione dell’Agenzia con altre Amministrazioni Pubbliche è regolata da apposite convenzioni che determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e dei risultati;

*[inserire ulteriori e specifici riferimenti normativi relativi alla specifica tipologia di Soggetti Esecutori]*

*Per tutti:*

**che**, ai sensi della normativa sopracitata, il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato:

- con Delibera n. [ ] del [ ] le “ Procedure Generali per la concessione di contributi e la gestione e rendicontazione di Iniziative promosse da Soggetti di Cooperazione di cui al Capo VI della Legge n.125/2014 (d’ora in poi “Procedure Generali”);
- con Delibera n. [ ] del [ ] il “Bando/Avviso [ ]” e che lo stesso è stato pubblicato sulla GURI n. [ ]del [ ];

**che** la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile per l’ottenimento dei contributi pubblici, l’iniziativa **[titolo]** (da qui in avanti “Iniziativa”), codice **AID [ ]**, proposta dal Soggetto Esecutore, è stata approvata dal Direttore Generale dell’AICS con

Delibera n.[ ] del [ ] e portata a conoscenza del Comitato Congiunto del [ ] [*in alternativa:* sarà portata a conoscenza del Comitato Congiunto alla prima riunione utile] ;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il Soggetto/L'Ente Esecutore realizzerà l'iniziativa AID [ ] in [*indicare il Paese/Paesi di realizzazione dell'iniziativa*] attendendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nel Documento Unico di Progetto e al piano finanziario di cui all'articolo [23] del presente Contratto/della presente Convenzione.
2. Il Soggetto/L'Ente Esecutore sarà l'unico responsabile, nei confronti di AICS, della realizzazione dell'iniziativa, dal punto di vista tecnico, finanziario e amministrativo-contabile.

### **Art. 2 Entrata in vigore e durata**

1. Il presente Contratto/La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le Parti.
2. L'avvio dell'Iniziativa e dell'ammissibilità delle relative spese è dato dalla: (*scegliere un'opzione tra le tre proposte di seguito*)
  - data di stipula del presente Contratto / della presente Convenzione;
  - data di accredito sul conto corrente del Soggetto Esecutore del contributo AICS erogato in anticipazione da comunicare formalmente via PEC all'AICS;
  - la seguente data (fissata comunque entro e non oltre 4 mesi dalla firma del presente Contratto / della presente Convenzione): gg/mese/anno.
3. La durata del Contratto/della Convenzione decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 e per [XXXX] mesi, come previsto nella documentazione di cui all'articolo [23] della presente Convenzione/ del presente Contratto, fino a formale approvazione del rendiconto finale da parte dell'AICS, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10.3 delle Procedure Generali.
4. Il Soggetto/L'Ente Esecutore potrà beneficiare di proroghe convenzionali di cui all'art. 11.5 delle Procedure Generali, se richieste dal Soggetto/Ente Esecutore nei rapporti intermedi ed approvate dall'AICS.

### Art. 3

#### Costo e finanziamento dell'Iniziativa

1. Il Soggetto/L'Ente Esecutore realizzerà l'iniziativa AID [ ] per un costo totale di **Euro [ ]**.
2. Il Soggetto/L'Ente Esecutore contribuirà con un apporto di **Euro [ ]**, pari al [ ] % del costo totale.
3. L'AICS erogherà per l'iniziativa un contributo di **Euro [ ]**, pari al [ ]% del costo totale.
4. Il Soggetto/L'Ente Esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della totalità dei costi e dell'apporto di cui al precedente comma 2.
5. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.i..

### Art. 4

#### Modalità di erogazione del contributo

1. Il Soggetto/L'Ente Esecutore opta per l'erogazione delle rate per [*stato d'avanzamento* o in alternativa: *anticipazione*], [*per le OSC, aggiungere: ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge n.125/2014*]. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi dell'articolo 3.3 delle Procedure Generali.

2. L'AICS erogherà al Soggetto/all'Ente Esecutore, per la realizzazione dell'iniziativa, un contributo di euro [ ] (*importo in lettere/00*), come segue:

3 Erogazione per stato di avanzamento:

*Opzione a:*

Prima rata : €\_\_\_\_\_ pari al 40% del contributo dell'AICS **al raggiunto speso del 30% dell'importo totale del Progetto**, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell'AICS** ;

Seconda rata: €\_\_\_\_\_ pari al 40% del contributo dell'AICS **al raggiunto speso del 70% dell'importo totale del Progetto**, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell'AICS**;

Saldo: €\_\_\_\_\_ pari al 20% del contributo dell'AICS **ad approvazione definitiva** del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell'AICS**.

*Opzione b: (se prevista dal Bando)*

*In ragione della durata dell'Iniziativa, della tipologia del Bando e/o del particolare status del Soggetto Esecutore il contributo a carico dell'AICS potrà essere erogato come segue:*

Prima rata : €\_\_\_\_\_ pari al .....% del contributo dell'AICS al raggiunto speso del ...% dell'importo totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell'AICS**;

(eventualmente) Seconda rata: €\_\_\_\_\_ pari al ..... % del contributo dell'AICS al raggiunto speso del ...% dell'importo totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell'AICS** ;

Saldo: €\_\_\_\_\_ pari al ....% del contributo dell'AICS ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell'AICS**.

4 Erogazione per anticipazione:

4.1 Per le OSC:

*In ragione del Bando e della tipologia dell'Iniziativa il contributo dell'AICS può essere erogato in anticipazione nelle seguenti modalità definite nel Contratto / nella Convenzione:*

*Opzione a:*

Prima rata : €\_\_\_\_\_ pari al 70% del contributo dell'AICS **alla firma del Contratto / della Convenzione e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 3.3.2.1 delle Procedure Generali;**

Seconda rata: €\_\_\_\_\_ pari al 30% del contributo dell'AICS **al raggiunto speso dell'80 % del primo contributo erogato**, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell'AICS**.

*Opzioni b: (se previste dal Bando)*

*In ragione della durata dell'Iniziativa, della tipologia del Bando e/o del particolare status del Soggetto Esecutore il contributo a carico dell'AICS sarà erogato con percentuali / tranche di contributo diverse dall'Opzione a in base a quanto stabilito dal Bando:*

Prima rata : €\_\_\_\_\_ pari al .....% del contributo dell'AICS alla firma del Contratto / della Convenzione e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 3.3.2.1 delle Procedure Generali;

(eventualmente) Seconda rata: €\_\_\_\_\_ pari al ..... % del contributo dell'AICS al raggiunto speso del .....% del primo contributo erogato;

Saldo: €\_\_\_\_\_ pari al ....% del contributo dell'AICS ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS.

4.2 Per Soggetti Esecutori di cui all'articolo 23 comma 2 lettere a) e b):

*In ragione del Bando e della tipologia dell'Iniziativa il contributo dell'AICS potrà essere erogato in anticipazione nelle seguenti modalità previste dal Bando e compiutamente definite nella Convenzione:*

*Opzione a:*

Prima rata : €\_\_\_\_\_ pari al 40% del contributo dell'AICS **alla firma del contratto** e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 3.3.2.1 delle Procedure Generali;

Seconda rata: € \_\_\_\_\_ pari al 40% del contributo dell'AICS **al raggiunto speso dell'80% del primo contributo erogato**, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri riscontrati costi inammissibili dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS;

Saldo: € \_\_\_\_\_ pari al 20% del contributo dell'AICS **ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale**, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle verifiche effettuate da parte dell'AICS.

5. L'erogazione delle rate per anticipazione avviene nei tempi stabiliti dagli articoli 3.3.2.1, 3.3.2.2. e 3.3.2.3 delle Procedure Generali. *[In alternativa:* 1. L'erogazione della prima rata per anticipazione avviene entro [ ] giorni dalla stipula del Contratto / della Convenzione. 2. L'erogazione della seconda e terza rata avviene entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'AICS della rendicontazione contabile e del rapporto intermedio elaborato dal Soggetto Esecutore, e trasmesso ad AICS unitamente alla relazione del Revisore esterno].

6. I suddetti termini per l'erogazione delle rate iniziano a decorrere dalla presentazione della documentazione da parte del Soggetto/Ente Esecutore, ovvero dall'ultima comunicazione intercorsa tra le Parti qualora tale documentazione necessiti di integrazioni, chiarimenti, modifiche.

7. **In considerazione di quanto previsto dagli articoli 10.2, 10.3, 13.1, 13.2 delle Procedure generali, e dall'Allegato 16 (Allegato 1 relazione del Revisore esterno), l'AICS si riserva di decurtare dalle rate, ovvero di richiedere il rimborso, di eventuali spese inammissibili determinate dal Revisore esterno e confermate come tali da AICS, nonché quelli eventualmente rilevati direttamente da parte di AICS, anche se non rilevate dal Revisore esterno.** *[(eventuale) Ove il Bando e il Contratto/la Convenzione prevedano un'ultima rata da erogare a saldo, successivamente all'approvazione del rapporto e del rendiconto finale da parte di AICS, l'importo dovuto per il saldo finale della quota a carico dell'AICS è calcolato deducendo dall'importo i contributi già erogati ed eventuali altri costi finali inammissibili determinati dal Revisore esterno e confermati come tali da AICS, nonché quelli eventualmente rilevati direttamente da parte di AICS, anche se non rilevate dal Revisore]*

## **Art. 5** **Garanzie**

*Per le OSC:*

1. Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'AICS della Delibera del Direttore di approvazione della graduatoria, i Soggetti Proponenti aggiudicatari che intendono optare, in sede di stipula del Contratto, per l'erogazione per anticipazione del contributo AICS, devono presentare idonea garanzia fideiussoria di ammontare pari al 30% dell'importo anticipato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 26, comma 4, della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.ii. Solo in seguito alla trasmissione della garanzia fideiussoria da parte del Soggetto Esecutore e alla verifica positiva da parte dell'AICS, si può procedere alla stipula del presente Contratto / della presente Convenzione.

2. La garanzia dovrà prevedere, se richiesto dall'Ente bancario o assicurativo che la emette, una scadenza di [13] mesi superiore alla durata convenzionale dell'Iniziativa, comunque dovrà essere tale da coprire il tempo necessario all'AICS per l'approvazione del rapporto finale. Oltre la scadenza massima, la garanzia non è da ritenersi svincolata e resta comunque in essere fino a formale comunicazione da parte

dell'AICS. Eventuali premi della polizza oltre i 13 mesi della durata convenzionale saranno a carico del Soggetto Esecutore.

2. Le garanzie dovranno essere rilasciate in Italia da Istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, comma 18, terzo e quarto periodo del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in esercizio da almeno tre anni. La fidejussione, a scelta del Soggetto Esecutore, può essere bancaria o assicurativa. Con la firma della polizza fidejussoria l'Ente bancario o assicurativo che la emette dichiara di prestare tale garanzia con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. e all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del c.c., intendendo impegnarsi sin dall'emissione della fidejussione a versare entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta, trasmessa via PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, né opposizioni da parte della OSC anche nel caso di controversie pendenti circa la sussistenza e/o esigibilità del credito medesimo.

## Art. 6

### Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. Per considerarle ammissibili le spese dell'Iniziativa devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui all'articolo 4 delle Procedure Generali, e rendicontate secondo le modalità previste dalle medesime Procedure e i modelli allegati al Bando/Avviso.

2. Il Soggetto Esecutore si impegna a presentare i rapporti previsti dalle Procedure Generali, nei modi e nei tempi di cui all'articolo 3 delle Procedure medesime.

3. L'AICS monitora lo svolgimento dell'iniziativa e verifica i risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera g) del DM 113/2015 e secondo le modalità previste dalle Procedure Generali.

## Art. 7

### Revisore esterno

1. Il Soggetto Esecutore dichiara di avere individuato, nel rispetto delle Procedure Generali, per le attività di revisione dell'iniziativa il seguente Revisore Contabile: [nome e cognome, recapito], iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. con numero [XXXX] e presenta, all'atto di sottoscrizione del presente Contratto/della presente Convenzione, le dichiarazioni previste all'articolo 13.2 delle Procedure Generali.

*2 Per Soggetti Esecutori di cui all'articolo 23 comma 2 lettere a) e b):*

L'Ente Esecutore si impegna a comunicare all'AICS, tramite posta elettronica certificata, i dati ([nome e cognome] [recapito], [numero di iscrizione al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii. ], [curriculum vitae]), del Revisore Contabile individuato per l'iniziativa. Il Revisore deve risultare iscritto da almeno tre anni al Registro dei revisori legali e avere almeno due anni di esperienza nell'ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso società e/o enti pubblici.

*3 Per entrambi:*

Il Soggetto Esecutore allega alla presente Convenzione/al presente Contratto [in *alternativa*: allegherà alla comunicazione di cui al precedente comma] la “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” (modello Allegato [ ]) con l’incarico conferito dall’Esecutore medesimo, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile.

4 Il Soggetto Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’ AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell’avvio delle attività di revisione.

5 Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dalle Procedure Generali dell’AICS, e in particolare all’articolo 13.2, e completa la certificazione contabile con la verifica degli indicatori di obiettivo, di risultato, dei beneficiari, dello speso per risultato, come previsto nelle *Procedure Generali dell’AICS* e dal *Vademecum del Revisore esterno*.

## Art. 8

### Attività, reportistica e altri obblighi del Soggetto Esecutore

1. Il Soggetto/L’Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e presentare all’AICS lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il Documento Unico di Progetto, unitamente al rapporto del Revisore esterno nei modi e tempi stabiliti dalla presente Convenzione/ dal presente Contratto e dalle Procedure Generali dell’AICS.

2. Il primo rapporto intermedio va presentato, via PEC, dal Soggetto/Ente Esecutore entro 15 [*di default, modificare se richiesto dal Bando*] mesi dalla data di inizio delle attività, unitamente alla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalla Procedure Generali dall’AICS.

3. Il secondo rapporto intermedio va presentato dal Soggetto/Ente Esecutore al raggiungimento dell’80% [*di default, modificare se diversamente richiesto da Bando/Convenzione*] dello speso della prima anticipazione erogata dall’AICS. Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalla Procedure Generali dall’AICS e dal Vademecum del Revisore esterno.

4. Il rapporto finale dell’Iniziativa va presentato via posta elettronica certificata dal Soggetto/Ente Esecutore entro sei mesi dalla chiusura e dal completamento delle attività dell’Iniziativa. Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dalla Procedure Generali, allo stesso sarà aggiunto un rapporto di riconciliazione tra gli importi, i cofinanziamenti, le percentuali ed eventuali spese inammissibili rispetto a tutto il periodo dell’Iniziativa.

5. L’AICS comunicherà via posta elettronica certificata al Soggetto/Ente Esecutore e al Revisore esterno l’esito del controllo e della verifica di ogni rapporto intermedio / finale, **ovvero tramite controlli a campione eseguiti in ogni momento in riferimento agli articoli 10.2 e 16 delle Procedure Generali. Il Soggetto/Ente Esecutore e il Revisore esterno**, preso atto delle decisioni dell’AICS, integreranno e modificheranno il Documento Unico di Progetto, i suoi allegati compreso il piano finanziario, per allinearli alle decisioni prese dall’AICS in modo che siano applicate per il proseguo dell’Iniziativa e di riferimento per il rapporto successivo.



6. Il Soggetto Esecutore deve assicurare all'AICS che le spese relative a forniture, lavori e servizi e la conseguente individuazione dell'operatore economico siano effettuate nel rispetto dell'articolo 7 delle Procedure Generali [per Soggetti Esecutori di cui all'articolo 23 comma 2 lettere a) e b): della normativa vigente sui contratti pubblici].

## **Art. 9 Personale**

1. Per il personale locale impiegato nell'Iniziativa, il Soggetto Esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore nel Paese destinatario dell'iniziativa e l'applicazione di quanto previsto dalle Procedure Generali per la contrattazione delle Risorse Umane.

2. Il Soggetto Esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell'Iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente e/o dalle Agenzie Internazionali.

3. L'AICS si riserva la possibilità di sospendere l'Iniziativa o revocare il finanziamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.3 delle Procedure Generali, nel caso di mancato rispetto da parte del Soggetto Esecutore delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica.

## **Art. 10 Condizioni Specifiche applicabili all'Iniziativa**

1. Al presente Contratto /Alla presente Convenzione si applicano le seguenti Condizioni specifiche:

*[Linee Guida]:* Le Condizioni Specifiche di seguito elencate possono derivare dalla tipicità del Bando/Avviso e dell'Iniziativa, oltre che dal contesto d'implementazione delle attività, completando e integrando quanto previsto nelle Procedure Generali, nel Bando/Avviso e/o nel modello di Convenzione / di Contratto:

.....

## **Art. 11 Modifiche dell'Iniziativa e del Contratto/Convenzione**

1. Ogni eventuale successiva modifica dell'Iniziativa sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto delle Procedure Generali dell'AICS in materia di modifiche, varianti e proroghe.

2. In ogni caso, non sarà ammessa nessuna modifica all'Iniziativa effettuata senza presentazione del Documento Unico di Progetto e/o che possa alterare gli obiettivi generali e specifici dell'Iniziativa.

3. Il Soggetto Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente all'AICS, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto/nella presente Convenzione (legale

rappresentante, IBAN, referenti per l'iniziativa, revisore legale, domicilio) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive.

4. Ogni altra eventuale successiva modifica del Contratto dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, e avvenire in forma scritta, con addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c.).

5. Non sarà ammessa nessuna modifica all'Iniziativa e/o al Contratto/Convenzione che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l'AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico del Soggetto/Ente Esecutore.

## Art. 12

### Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto/L'Ente Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. [Aggiungere per i Soggetti Esecutori di cui all'articolo 23 comma 2 lettere a) e b): Si obbliga a rispettare – nel caso di lavori, acquisizioni di beni e servizi – quanto prescritto integralmente dall'articolo 7 delle Procedure Generali, nonché quanto disposto dalla citata legge n.136/2010]. A tal fine, rende noto che per l'Iniziativa, il conto corrente bancario in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, deve essere dedicato, anche non in via esclusiva, ai contributi pubblici. Ed è il seguente:

C/C n. [ ] in alternativa : Conto di contabilità speciale intestato a [\*] n. [ ] /presso Banca [ ] / in alternativa : Banca d'Italia

IBAN [ ]

Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], codice fiscale [ ], funzione [ ].

2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.

3. (se applicabile) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora i pagamenti nei Paesi d'implementazione non possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione del Soggetto Esecutore, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, specificate in apposite *Condizione specifiche* contenute nel/la presente Contratto / Convenzione.

## Art. 13

### Audit e controllo dell'AICS

1. L'AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività relative all'iniziativa e di valutazione dei risultati, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede del Soggetto Esecutore in Italia.
2. L'AICS comunica al Soggetto Esecutore, per iscritto ed entro 20 giorni dalla data d'inizio, l'oggetto specifico e il programma di lavoro della missione in loco o della visita di controllo in Italia, in modo che il Soggetto Esecutore assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.
3. L'AICS elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione, verifica o visita. Tali missioni sono svolte all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Soggetto Esecutore, applicando quanto previsto dalle Procedure Generali, ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all'iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine il Soggetto Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell'iniziativa è conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese].

(Se applicabile, in caso di necessità, aggiungere la seguente postilla)

“Ad eccezione della documentazione originale relativa a [ ], che secondo la legislazione locale deve essere conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese]. In questo caso il Soggetto Esecutore si impegna a conservare presso la propria sede in Italia la copia conforme della suddetta documentazione”.

Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura l'AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell'Esecutore e nei paesi in cui si sono realizzate le iniziative.

## Art. 14

### Forza maggiore e sospensione

1. Si rinvia alle Procedure Generali per tutte le ipotesi e le relative conseguenze relative a eccezionali cause di forza maggiore. In particolare, nel caso in cui si verificano eventi di forza che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di progetto, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per lo Staff dell'Iniziativa, per il/i Partner e/o per i beneficiari, il Soggetto/Ente Esecutore notificherà tempestivamente all'AICS la fattispecie e l'eventuale procedura di sospensione secondo quanto previsto dalle Procedure Generali.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12.3 delle Procedure Generali, durante il periodo di sospensione, anche parziale, dell'iniziativa, non possono essere effettuate spese a carico dell'iniziativa o della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge in Italia o in loco.

## Art. 15

### Rapporti AICS - Soggetto Esecutore

1. L'AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall'Iniziativa di cui al presente Contratto/ alla presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. E' attribuita al Soggetto/Ente Esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell'esecuzione dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione/al presente Contratto.
2. I beni acquistati dal Soggetto/Ente Esecutore con fondi AICS verranno, a conclusione dell'iniziativa, gestiti ai sensi dell'articolo 8 delle Procedure Generali.

## Art. 16

### Visibilità

1. Il Soggetto Esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità all'iniziativa e all'AICS, in Italia e presso le Autorità locali e le Agenzie internazionali, eventualmente presenti nell'area, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all'AID [ ] assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l'utilizzo del logo dell'AICS, ovvero nelle altre forme che l'AICS comunicherà al Soggetto/Ente Esecutore.
2. Il Soggetto /L'Ente Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto dall'AICS.
3. Nelle attività di visibilità e comunicazione, il Soggetto Esecutore si impegna a inserire la seguente dichiarazione di non responsabilità dell'AICS: *“ Le opinioni espresse nel presente documento/nella presente pubblicazione/... non impegnano in alcun modo l'AICS, che non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso/in essa contenute. ”*
4. Nelle attività di visibilità e comunicazione, il Soggetto Esecutore provvederà ad evidenziare l'efficacia dell'iniziativa, nonché il rispetto dei principi di efficienza e accountability nella gestione della medesima. Il Soggetto Esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.
5. Per le attività di informazione e comunicazione, il Soggetto Esecutore dovrà fare riferimento alle Linee Guida Comunicazione e Identità visiva dell'AICS pubblicate sul sito dell'Agenzia ([https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-Comunicazione\\_esterna\\_2018.pdf](https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-Comunicazione_esterna_2018.pdf)) e a quanto espressamente previsto nelle Procedure Generali.

## Art. 17

## Risoluzione della Convenzione/ del Contratto

Al presente Contratto/Alla presente Convenzione si applicano tutte le ipotesi di risoluzione previste all'articolo 21, punti 1-5 delle Procedure Generali, nonché nel caso di oggettiva impossibilità ad adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti C.C., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 C.C..

### Art. 18

#### Restituzione dei Fondi

1. Nelle ipotesi di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni delle Procedure Generali, il Soggetto/Ente Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L'AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione, qualora siano in corso altre iniziative con il Soggetto/Ente Esecutore, (*se applicabile*) e/o mediante escussione della garanzia fidejussoria. La mancata restituzione dei fondi, oltre all'attivazione di quanto previsto al successivo articolo 20, potrà determinare (*se applicabile*) la cancellazione del Soggetto Esecutore dall'Elenco di cui al comma 3 dell'articolo 26 della Legge n.125/2014, l'inammissibilità dell'Ente Esecutore a partecipare in qualunque forma a future iniziative di cooperazione dell'AICS per almeno un triennio.

2. In caso di risoluzione per causa non imputabile al Soggetto/Ente esecutore, l'AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dal Soggetto/Ente esecutore, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato da AICS, accompagnato da relazione del Revisore esterno.

### Art. 19

#### Risoluzione delle controversie

1 Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione/ del presente Contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, punto 6 delle Procedure Generali.

### Art. 20

#### Tutela della Privacy

1 Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2-quater, d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), i dati personali e altri

dati forniti dal Soggetto Proponente all'Agenzia, saranno trattati esclusivamente ai fini del presente Contratto/ della presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo correttezza, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

2 Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a Soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

## **Art. 21**

### **Rinvio**

1 Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli e nelle Procedure Generali dell'AICS, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

## **Art.22**

### **Parti integranti e allegati della Convenzione**

1 Le Premesse unitamente ai seguenti documenti, approvati dall'AICS in sede di valutazione, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione / del presente Contratto:

- a. Documento Unico di Progetto
- b. Piano finanziario previsionale inerente l'Iniziativa;
- c. Delibera n. [ ] del Direttore dell'AICS;
- d. Dichiarazione del revisore contabile
- e. Altro ..... *(aggiungere eventuali altri allegati previsti dal Pacchetto Procedurale modellizzato dell'AICS se applicabili alla presente Convenzione e al Bando a cui è collegata)*

## **Art.23**

### **Domiciliazione**

1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti il presente Contratto/la presente Convenzione dovranno essere inviate – tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi:

- a. AICS: sede/Ufficio [ ] Referente dell'Iniziativa [nome e cognome] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ];
- b. Soggetto Esecutore: Referente per l'iniziativa [nome e cognome] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ].

2. In casi di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente Contratto/della presente Convenzione presso:

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Via Salvatore Contarini 25  
00135 Roma

(Per le sole convenzioni / contratti non firmati digitalmente)

Roma, li.....

**Per l'Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo**

**Per il Soggetto Esecutore**